Autorizzazione all'utilizzo di personale qualificato facilitatore ad una scuola dell'infanzia equiparata per l'a.s. 2019/2020.

Determinazione n. 12 del 27/02/2020

Autorizzazione all'utilizzo di personale qualificato facilitatore ad una scuola dell'infanzia equiparata per l'a.s. 2019/2020.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Prot. n. 12/2020-A
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 12 DI DATA 27 Febbraio 2020
UMSE SCUOLA E SERVIZI INFANZIA
OGGETTO:
Autorizzazione all'utilizzo di personale qualificato facilitatore ad una scuola dell'infanzia equiparata per l'a.s. 2019/2020.
RIFERIMENTO : 2020-I065-00016

Con propria determinazione n. 29 di data 9 agosto 2019 avente ad oggetto " Approvazione dello schema di convenzione a favore degli alunni affetti da deficit visivo o uditivo ai sensi dell'art. 74
della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e assegnazione di personale qualificato alle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate per l'a.s. 2019/2020", successivamente modificata con determinazione n. 43 di data 19 settembre 2019 e n. 46 di data 30 settembre 2019, veniva affidato ad Abc IRIFOR del Trentino Cooperativa Sociale - C.F./P.IVA 02085130223 - la realizzazione degli interventi a favore di bambini con minorazioni sensoriali alla vista o all'udito attraverso l'assegnazione di personale facilitatore e sono stati approvati per le scuole dell'infanzia provinciali gli schemi di convenzione fra la citata cooperativa e la Provincia autonoma di Trento.
Inoltre con il provvedimento citato sono stati assegnati i finanziamenti alle scuole dell'infanzia equiparate che hanno predisposto analoghi accordi con l'ente accreditato Abc IRIFOR del Trentino Cooperativa sociale per l'assegnazione di personale qualificato a favore di bambini con bisogni educativi speciali frequentanti le scuole dell'infanzia equiparate.
A seguito della domanda pervenuta dall'Ente gestore della scuola dell'infanzia equiparata di Masi di Cavalese - codice fiscale 82002130225, acquisita al protocollo con n. 113869 di data 19.02.2019,
si rende ora necessario autorizzare la medesima ad utilizzare personale facilitatore a favore di un bambino con bisogni educativi speciali per l'a.s. 2019/2020 a decorrere da marzo 2020 e fino al 14
luglio 2020, per un massimo di 432 di ore di servizio.
Il costo e il limite massimo di ore per bambino derivante dall'utilizzo di personale facilitatore per l'a.s. 2019/2020 è pari a euro 31,50 omnicomprensivi lordi per ogni ora di prestazione e per un limite di 1.100 ore a bambino, così come disposto con propria determinazione n. 29 di data 9 agosto 2019 e s.m.i., pertanto la richiesta pervenuta dall'Ente gestore della scuola dell'infanzia equiparata di Masi di Cavalese rientra nei citati limiti.
Si rinvia a successivo provvedimento del Dirigente competente in materia di scuola dell'infanzia, a seguito della decorrenza dell'entrata del bambino alla scuola, la definizione puntuale del finanziamento a carico all'Ente gestore della scuola dell'infanzia equiparata di Masi di Cavalese,

quantificabile in un importo massimo di Euro 13.608,00.
All'onere di cui al precedente alinea si farà fronte con le risorse disponibili sulla prenotazione fondi n. 2014938-004 del capitolo di bilancio 250550/001 dell'esercizio finanziario 2020 relativo al fondo di riserva del programma annuale delle scuole dell'infanzia per l'a.s. 2019/2020 così come individuato al punto 9) e 19) del dispositivo della deliberazione n. 897 di data 14 giugno 2019.
In attuazione degli adempimenti previsti dall'art. 31 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, in materia di amministrazione aperta, vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2675 del 20 dicembre 2013, la struttura competente ad adottare il provvedimento è il Dirigente competente in materia di scuola dell'infanzia di cui responsabile è la dott.ssa Emanuela Maino.
Si dà atto infine che, nel rispetto dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in capo al dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento, non sussistono situazioni di conflitto di interesse.
Ciò premesso,
LA DIRIGENTE

• vista la legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e ss.mm.;
• vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 897 di data 14 giugno 2019 da ultimo modificata con deliberazione n. 1375 di data 13 settembre 2019;
• vista la domanda pervenuta dall'Ente gestore della scuola dell'infanzia equiparata di Masi di Cavalese, acquisita al protocollo con n. dd. 113869 di data 19.02.2019;
• vista la nota del Commissario del Governo per la Provincia di Trento di data 8 febbraio 2019 prot. n. 2019/2164 in materia di documentazione antimafia di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
• vista la non assoggettabilità dell'intervento agli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti di cui all'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234;
• visto l'articolo 56 e l'Allegato 4/2 del Decreto legislativo 118/2011;
• viste le determinazioni citate in premessa,
DETERMINA
1. di autorizzare l'utilizzo di personale facilitatore presso l'Ente gestore della scuola dell'infanzia equiparata di Masi di Cavalese - Codice fiscale 82002130225 per un massimo di 432 ore a valere sull'anno scolastico 2019/2020;
2. di rinviare a successivo proprio provvedimento la determinazione del finanziamento da assegnare all'Ente gestore della scuola dell'infanzia equiparata di Masi di Cavalese a seguito della decorrenza dell'entrata del bambino alla scuola, dando atto che il finanziamento massimo non potrà superare Euro 13.608,00;
3. di prender atto che all'onere di cui al precedente alinea si farà fronte con le risorse disponibili sulla prenotazione fondi n. 2014938-004 del capitolo di bilancio 250550/001 dell'esercizio finanziario 2020 relativo al fondo di riserva del programma annuale delle scuole dell'infanzia per l'a.s. 2019/2020, così come individuato al punto 9) e 19) del dispositivo della deliberazione n. 897 di data 14 giugno 2019;
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale all'autorità competente a seconda dei vizi sollevati oppure ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni dalla sua comunicazione.

Non sono presenti allegati parte integrante LA DIRIGENTE
Emanuela Maino